



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 52 del 25.06.2021

OGGETTO : " APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE".

L'anno duemilaventuno il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 10,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Di Biasi Franco | 09) Di Nardo Eleodoro |
| 2) Di Filippo Giuseppe | 10) Framondino Luigi |
| 3) Crispino Francesco | 11) Comite Nicola |
| 4) Russo Gennaro | 12) Botticchio Giuseppina |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Coppola Salvatore |
| 6) Cammarota Giuseppe | 14) Bufano Bruno |
| 7) La Porta Massimo | 15) Abate Agostino |
| 8) Verrone Gian Luigi | 16) Pesca Mario |

Risultano assenti: **DI BIASI.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : Santosuosso, Mutalipassi, Benevento, D'Arienzo.

C O M U N E D I A G R O P O L I

(PROVINCIA DI SALERNO)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento Speciale per l'armamento del Corpo di Polizia Municipale.

Proponente : Il Sindaco

Vista la proposta del regolamento comunale anzidetto, predisposto dal Comandante del Corpo sulla base dei criteri sotto enunciati;

PREMESSO

- che la Legge 7 marzo 1986 n. 65 “ Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”, successivamente modificata ed integrata, fornisce agli Enti Locali i principi fondamentali per l'organizzazione e la gestione delle funzioni istituzionali del Servizio di Polizia Locale;
- che, in particolare, il comma quinto dell'art. 5 della sopra citata legge dispone che gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e secondo le modalità previsti dai regolamenti comunali;
- che, inoltre, Con Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, in esecuzione del citato articolo 5 della legge n. 65/1986, sono state dettate norme per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, rinviando ad appositi regolamenti comunali la determinazione dei servizi, nonché dei termini e delle modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/1987, la disciplina relativa all'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, deve essere adottata con apposito regolamento dell'ente di appartenenza, approvato dal Consiglio Comunale;
- che occorre, quindi, recepire la normativa nazionale con una norma regolamentare comunale.

DATO ATTO che il proposto regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella seduta del 24 maggio 2021 riportando parere favorevole da parte della maggioranza dei membri componenti;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del Regolamento Speciale per l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 65/1986: Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale;

VISTI:

-il Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145(in G.U. 16 aprile 1987 n. 89) modificato dal Decreto Ministeriale n. 341/89 (G.U. 14 ottobre 1989 n. 241): Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

-il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione , approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.;

VISTA la Legge 18 aprile 1975 n. 110 contenente “ *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi , delle munizioni e degli esplosivi*”

RILEVATO che il Responsabile dell’Area ha elaborato una bozza per il regolamento citato, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000 nonché dell’art. 5 - 5° comma - della Legge 7 marzo 1986 n° 65 (come modificato dall’art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Polizia Municipale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l’allegato nuovo **“Regolamento Speciale per l’armamento del Corpo di Polizia Municipale.**
2. Di disporre che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i precedenti e gli eventuali atti in contrasto con le norme del nuovo Regolamento.
3. Di trasmettere copia del presente Regolamento al Prefetto della Provincia di Salerno.
4. Di dichiarare, con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di inviare la domanda
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio online del Comune
6. Di pubblicare gli allegati regolamenti approvati sul sito web del Comune nell’apposita Sezione “Regolamenti” nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SINDACO

f.to dott. Adamo Coppola

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Polizia Municipale esprime, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale
f.to Magg. dr. Sergio Cauceglia

REGOLAMENTO SPECIALE NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI AGROPOLI

CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi

Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale)

" 2 Numero delle armi in dotazione

" 3 Comunicazioni al Prefetto

" 4 Tipo di armi in dotazione

" 5 Altri strumenti di autotutela

CAPO II

Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati

Art. 6 Assegnazione dell'arma

" 7 Modalità di porto dell'arma

" 8 Servizi da espletarsi con armi

" 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

" 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza

" 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

Art. 12 Prelevamento e versamento dell'arma

" 13 Doveri dell'assegnatario

" 14 Custodia delle armi

" 15 Armadi metallici

" 16 Prescrizioni di sicurezza

" 17 Doveri del consegnatario delle armi

" 18 Sostituzione delle munizioni

" 19 Controlli e ispezioni sull'armamento

CAPO IV

Addestramento

Art. 20 Addestramento al tiro

" 21 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 22 Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

" 23 Norme integrative

" 24 Entrata in vigore e comunicazioni

CAPO I

GENERALITÀ , NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale)

Ai sensi dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Agropoli, per le finalità di cui alla Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento speciale, che costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Agropoli.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in

relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del C. C. N. L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigenti in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

L'approvazione del Presente Regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale.

Tale numero è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Municipale, aumentati del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

Art. 3

Comunicazioni al Prefetto

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale è la pistola semiautomatica, calibro 9 – corto o lungo, scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18/04/1975 n. 110, bifilare. Inoltre, essi sono dotati di mezzi di coazione fisica (manette), da portare chiusi e solidamente assicurati alla cintura.

Art. 5

Altri strumenti di autotutela

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, o parte di esso, può essere dotato anche di altri strumenti di autotutela.

Conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, gli appartenenti alla Polizia Municipale possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni distanziatori- mazzette di segnalazione) che dovranno essere portati in condizione di riposo, assicurati rigidamente alla cintura.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono essere dotati di strumenti (presidi) difensivi di autotutela del tipo spray irritante OC. capsicum, privo di effetti lesivi permanenti e non classificato come arma comune.

Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante.

Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina regionale.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI

Art. 6

Assegnazione dell'arma

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento speciale, al personale della Polizia Municipale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa.

Al personale della Polizia Municipale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di 5 anni ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di servizio di cui all'articolo ... del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante del Corpo.

Il munizionamento delle armi degli appartenenti al Corpo viene interamente sostituito, con cadenza quinquennale.

Il munizionamento sostituito è formalmente consegnato, a cura del Comando, al competente posto di polizia (Stazione Carabinieri o Commissariato della Polizia di Stato).

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al seguente articolo 8, il porto dell'arma senza licenza è consentito, anche al di fuori del servizio, nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento speciale.

Art. 7

Modalità di porto dell'arma

Gli addetti alla Polizia Municipale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65 e dell'articolo ... del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di polizia municipale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Allo stesso modo anche i Sottufficiali, sempre che non prestino servizio di pronto intervento e previa autorizzazione del Comandante del Corpo

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza.

Art. 8

Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, e secondo quanto disposto dall'articolo ... del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune o dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia municipale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 9

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Municipale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi, ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo su richiesta del Sindaco.

Il porto dell'arma fuori del territorio del Comune è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Sindaco, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il decreto deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

I servizi prestati in esecuzione di unioni o convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate osu richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche sono svolti sempre con le armi indotazioni.

Art. 11

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in

uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento speciale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 12

Prelevamento e versamento dell'arma

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo di Polizia Municipale è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento speciale, l'arma di servizio.

L'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo, del provvedimento di assegnazione del Sindaco, nel "Registro assegnazione armi" di carico - scarico, di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento speciale.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

Art. 13

Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante, o all'addetto al coordinamento e controllo suo delegato (di cui all'articolo 20 del presente Regolamento speciale), ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento speciale;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

Art. 14

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati

con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia Municipale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un ufficiale di Polizia Municipale appositamente individuato dal Comandante del Corpo, ove ad esse non provveda direttamente quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra i sottufficiali in servizio.

Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Comandante.

L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.

Nei locali del Comando sono installate cassette blindate di sicurezza, a disposizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 15

Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici di cui al precedente articolo, ove sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne dispone.

Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comando.

I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi, di cui all'art. 13 del presente Regolamento speciale, devono essere annotati su appositi registri di carico - scarico ("Registro assegnazione armi" e "Registro assegnazione munizioni"), custoditi presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Comandante.

Art. 16

Prescrizioni di sicurezza

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore suo delegato, al Comandante, al consegnatario e sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario.

Le armi devono essere custodite negli armadi metallici e nelle cassette di sicurezza, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento speciale, scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni.

All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 17

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'articolo seguente del presente Regolamento speciale, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 18

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di polizia.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sonoparimenti sostituite ogni 5 anni.

Le stesse, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, oppure ove presentino anomalie, sono versate secondo le medesime modalità.

Art. 19

Controlli e ispezioni sull'armamento- valutazione profilo psicologico

Controlli periodici alle armi, custoditi negli armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico - scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Sindaco, l'Assessore suo delegato o il Comandante del Corpo possono disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Il Comandante del Corpo, il consegnatario o altro addetto al coordinamento e controllo, appositamente delegato, può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia Municipale, onde verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità.

Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto su appositi moduli.

Qualora dovessero emergere criticità e/o indizi tali da determinare l'esigenza di una verifica attitudinale - psicologica sull'eventuale assegnazione dell'arma ovvero successivamente all'assegnazione, il comandante potrà disporre una valutazione dell'interessato in tal senso tramite idonea struttura specializzata.

In tal caso e fino all'esito delle valutazioni attitudinali - psicologiche, il Comandante potrà disporre cautelativamente nei confronti dell'assegnatario la sospensione del porto dell'arma

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 20

Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono

superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del T. S.N. , ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

È facoltà del Sindaco, o dell'Assessore suo delegato, su proposta del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

È facoltà degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Gli agenti allievi vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di formazione di base.

Art. 21

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

Il Sindaco (o, su delega, il Comandante del Corpo) comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma del precedente articolo 21 del presente Regolamento speciale, gli appartenenti alla Polizia Municipale dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dalla sezione locale di iscrizione del T. S. N. , e vidimata dal Prefetto, preveduta dall'articolo 76 del R. D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento d'esecuzione del T. U. L. P. S.).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di polizia municipale, viene richiesto dal Comandante del Corpo.

Art. 23

Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale, si applicano le norme della Legge quadro 07/03/1986 n. 65, del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T. U. L. P. S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 24

Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente Regolamento speciale entra in vigore unitamente al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Agropoli, di cui costituisce parte integrante.

Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145.

Il Presidente introduce l'undicesimo punto all'ordine del giorno:” APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”.

Il Presidente chiede al Comandante di Relazionare, questi approfitta dell'intervento per fare una relazione postuma in merito al Regolamento di Polizia Urbana, spiegando che si tratta di uno strumento che afferisce al benessere della comunità e che, tra gli altri provvedimenti, introduce e regola il c. d. daspo urbano. Più in generale, illustra il Comandante, il Regolamento tiene conto delle esigenze della popolazione mutate nel tempo a seguito della crescita progressiva della città. Conclude motivando l'emendamento all'art. 11, resosi necessario per ottemperare al Regolamento Regionale dell'8 febbraio 2021 che obbliga i Comuni costieri ad individuare dei tratti di spiaggia dedicati all'accesso dei cani, seppur con delle limitazioni.

Interviene il Sindaco per manifestare soddisfazione in merito all'istituzione del daspo urbano, visto che era parte del suo programma elettorale.

Riprende il Comandante Cauceglia per illustrare il Regolamento al punto undici dell'o. d. g. spiegando che va a completamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale. Il Precedente Regolamento, datato 1990, faceva solo uno scarno riferimento all'armamento del Corpo di Polizia Municipale, mentre la Legge Nazionale impone al Consiglio Comunale di regolamentare in dettaglio tale materia.

Il Presidente del Consiglio, in assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti, invita a votare la proposta trascritta all'undicesimo punto all'ordine del giorno:

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

Delibera

E' approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott.Giuseppe Di Filippo)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 19.07.21

IL MESSO COMUNALE

F.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 19.07.21

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo